

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2006

**relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodeciltalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C<sub>9-11</sub>-ramificati, arricchiti in C<sub>10</sub>; diisononiltalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C<sub>8-10</sub>-ramificati, arricchiti in C<sub>9</sub>; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/283/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le seguenti sostanze sono state individuate come prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 2268/95 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 143/97 <sup>(4)</sup> della Commissione, relativi rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio;

— dibutilftalato,

— 3,4-dicloroanilina,

— etilendiamminatetraacetato,

— acetato di metile,

— etilendiamminatetraacetato di tetrasodio,

— diisodeciltalato,

— acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C<sub>9-11</sub>-ramificati, arricchiti in C<sub>10</sub>,

— diisononiltalato,

— acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C<sub>8-10</sub>-ramificati, arricchiti in C<sub>9</sub>,

— n-pentano,

— acido monocloroacetico.

(2) Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei precitati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per l'uomo e l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti <sup>(5)</sup> e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93.

(3) Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (SCTEE) è stato consultato e ha formulato pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito web del comitato scientifico.

(4) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione <sup>(6)</sup>.

(5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

(6) Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

<sup>(1)</sup> GU L 84, del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU C 90 del 13.4.2006.

RACCOMANDA:

In questo ambito:

## SEZIONE 1

**DIBUTILFALATO**

(N. CAS 84-74-2; N. EINECS 201-557-4)

**Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (1, 2)**

- 1) Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al dibutilfalo per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (in appresso BAT) entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
- 2) Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne il dibutilfalo e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

## SEZIONE 2

**3,4-DICLOROANILINA**

(N. CAS 95-76-1; N. EINECS 202-448-4)

**Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (3) e per l'ambiente (4, 5)**

- 3) I datori di lavoro che utilizzano 3,4-dicloroanilina nella produzione e successiva trasformazione in usi giudicati preoccupanti nella valutazione del rischio dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali per le operazioni di pulizia, manutenzione e di riparazione elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Si può ritenere che la normativa in materia di prodotti fitosanitari [direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>] e di biocidi [direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>] attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

- 4) Dovrebbero essere prese in considerazione le informazioni sulla valutazione del rischio della 3,4-dicloroanilina rilasciata dal diuron utilizzato come erbicida su superfici stagne.

- 5) Dovrebbe essere evitato l'abuso di diuron in piccole confezioni.

## SEZIONE 3

**ETILENDIAMMINATETRAACETATO**

(N. CAS 60-00-4; N. EINECS 200-449-4)

**Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (6, 7, 8, 9)**

- 6) Nel caso dei bacini fluviali in cui le emissioni di etilendiamminatetraacetato (EDTA) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati dovrebbero definire standard di qualità ambientale; misure nazionali di riduzione dell'inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini fluviali in conformità delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- 7) Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all'etilendiamminatetraacetato (EDTA) per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
- 8) Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne l'etilendiamminatetraacetato (EDTA) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.
- 9) Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

<sup>(5)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

## SEZIONE 4

## ACETATO DI METILE

(N. CAS 79-20-9; N. EINECS 201-185-2)

**Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (10)**

- 10) I datori di lavoro che utilizzano prodotti per la pavimentazione nel campo dell'edilizia dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.

## SEZIONE 5

## ACIDO MONOCLOROACETICO

(N. CAS 79-11-8; N. EINECS 201-178-4)

**Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (11) e per l'ambiente (12, 13, 14)**

- 11) I datori di lavoro che impiegano acido monocloroacetico (MCAA) negli usi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.
- 12) Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all'acido monocloroacetico (MCAA) per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
- 13) Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne l'acido monocloroacetico (MCAA) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.
- 14) Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio per l'ambiente e per le persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente.

## SEZIONE 6

## ETILENDIAMMINATETRAACETATO DI TETRASODIO

(N. CAS 08.02.1964; N. EINECS 200-573-9)

**Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (15, 16, 17, 18)**

- 15) Nel caso dei bacini fluviali in cui le emissioni di etilendiamminatetraacetato di tetrasodio ( $\text{Na}_4\text{EDTA}$ ) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati dovrebbero definire standard di qualità ambientale; misure nazionali di riduzione dell'inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini fluviali in linea con le disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
- 16) Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all'etilendiamminatetraacetato di tetrasodio ( $\text{Na}_4\text{EDTA}$ ) per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
- 17) Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne l'etilendiamminatetraacetato di tetrasodio ( $\text{Na}_4\text{EDTA}$ ) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.
- 18) Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

## SEZIONE 7

## DESTINATARI

- 19) Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione